



Roma, 28/01/2010
Prot. n. 0003988

Ai Presidenti degli Atenei Federati
Ai Signori Presidi Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali
Interuniversitari
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Ai Direttori degli Atenei Federati
Alle Strutture in posizione di diretta
collaborazione al Rettore
Alle Strutture di supporto alle attività del
Rettore
All' Ufficio Dirigenziale del Rettore
Alla Segreteria Tecnica della Direzione
Amministrativa
Alla Segreteria Particolare della
Direzione Amministrativa
Alla Segreteria Collegio Direttori
Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni: I^a - II^a - III^a -
IV^a - V^a - VI^a-VII^a - IX^a
Al Dirigente dell'Area InfoSapienza
Al Resp. Uff. Valorizzazione Ricerca
Scientifica e Innovazione
Al Medico Competente - C. Medicina
Occupazionale
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e
Protezione
Al Responsabile dell'Ufficio Economato
Al Responsabile Uff. Ispettorato Pensioni
Al Responsabile Uff. Amm. per la
Sicurezza
Al Coordinatore Ufficio Stipendi
Al Resp. Ufficio Stampa di Ateneo
Al Resp. Centro Servizi Sede Pontina

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 17, comma 30, Legge 3 Agosto 2009, n. 102
Atti sottoposti al Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti



Premessa:

Come noto, la normativa in oggetto, integrando l'art. 3, comma 1 della Legge n. 20/1994, ha introdotto nuove fattispecie che devono essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

In particolare, gli atti individuati dal legislatore che costituiscono oggetto di specifica preventiva comunicazione sono i seguenti:

- f bis): *“atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6 del DLgs. 165/2001 e successive modificazioni”* (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa);

- f ter): *“atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23.12.2005, n. 266”* (incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione).

All'indomani dell'introduzione da parte del legislatore di tali rilevanti novità, questa Amministrazione ha ritenuto, anche sulla scorta del parere dell'Ufficio Studi del Codau ed in analogia con quanto avvenuto in altri atenei, che le istituzioni universitarie non fossero destinatarie della normativa in argomento, nella considerazione che la norma novellata continuasse a riferirsi esclusivamente agli atti del Governo, tenuto anche conto di quanto stabilito in materia dall'art. 100, comma 2, della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra, con nota del 9.10.2009, prot. 0053803, è stato comunicato alla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti di Roma che questa Università, fino ad eventuale diverso avviso manifestato dalla Sezione stessa, non avrebbe trasmesso alcun atto riconducibile alle fattispecie individuate dal legislatore.

Successivamente la Corte dei Conti, con la deliberazione n. 24 del 28.12.2009 della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, è intervenuta sulla questione, affermando, per la prima volta, **l'applicabilità dell'obbligo di comunicazione preventiva anche alle Università.**

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare comportamenti uniformi da parte delle strutture in indirizzo in ordine agli adempimenti di competenza, si ritiene utile fornire alcune indicazioni con particolare riferimento all'individuazione degli atti sottoposti all'esame preventivo della Corte dei Conti, nonché alle modalità operative della trasmissione.

Atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità:

Con la sopracitata deliberazione, la Corte dei Conti, esprimendosi in senso positivo sull'applicabilità dell'obbligo di comunicazione preventiva anche alle Università, ha ritenuto irrilevante la tipologia di fondi sui quali i contratti ricadano. Infatti, nel caso specifico sottoposto al suo esame, riguardante un contratto finanziato da un ente privato, la Corte ha ritenuto, tra l'altro, che nel caso di fondi che provengano da enti esterni privati e confluiscono nel bilancio dell'ente, gli stessi debbano essere gestiti e rendicontati con regole pubbliche ed il conferimento ad un ente pubblico fa ritenere che vi sia una sorta di mandato del conferente affinché gli stessi siano gestiti con modalità pubbliche.



Stante la previsione normativa e alla luce delle precedenti deliberazioni in materia da parte della stessa Corte dei Conti (deliberazione n. 20/2009/P del 12.11.2009) si ritiene, pertanto, che debbano essere sottoposti agli obblighi di comunicazione tutti i **contratti di lavoro autonomo** di cui all'art. 7, comma 6 del DLgs. 165/2001 (prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative) nonché gli **incarichi di consulenza, studio e ricerca** (Art. 1, comma 9, della legge 23.12.2005, n. 266).

Sono invece da considerarsi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva le seguenti fattispecie:

- esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- patrocinio e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (DLgs. 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- incarichi di docenza.

Modalità di trasmissione:

La normativa di riferimento (Art. 3, comma 2 della Legge 20/1994) prevede che: *“gli atti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Tale termine viene interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione di controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Corte si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi di cui sopra”.*

Gli atti trasmessi divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del Controllo (Art. 27 della Legge n. 340/2000).

Alla luce di quanto sopra l'adempimento degli obblighi di trasmissione dovrà essere assolto dai Centri di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), b), c), d), e), f) del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore presso l'Università o dagli Uffici e strutture organizzative ad essi afferenti, che provvedono direttamente alla stesura delle fattispecie contrattuali così come individuate nel paragrafo precedente.

Ogni struttura interessata dovrà, al termine delle procedure di selezione disciplinate dalla normativa di riferimento ed in particolare dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale attualmente in vigore presso l'università, inviare tramite racc. A/R la seguente documentazione alla *Corte dei Conti - Ufficio di controllo legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali – Via Virgilio Talli, 141 00139 Roma:*



- delibera dell'organo collegiale con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto;
- avviso pubblico di indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico,
- approvazione degli atti della procedura di selezione;
- contratto di conferimento dell'incarico sottoscritto dalle parti ed eventuale disposizione con la quale è stata autorizzata la stipula;
- copia conforme del curriculum dell'interessato.

Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa sopra richiamata si invitano i responsabili delle strutture competenti ad inserire nei contratti un'apposita clausola che subordini l'efficacia del contratto all'esito del controllo svolto dalla competente sezione della Corte dei Conti (es. l'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 20/1994, così come modificato dall'art. 17, comma 30, Legge 3 Agosto 2009, n. 102.)

Restano ferme, per quanto concerne il diverso obbligo di comunicazione riguardante il controllo successivo alla gestione, le indicazioni fornite con circolare direttoriale del 08/04/2008, prot. n. 0018528.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi presso la Ripartizione II – Personale Settore IV alla Dott.ssa Giuliana De Martino Rosaroll tel. 06/49912186, fax 06/49912129, e. mail giuliana.demartino@uniroma1.it

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO